

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3323 Anno 2021

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 10/02/2021

sul ricorso 17972/2015 proposto da:

Societa' Italiana per Condotte d'Acqua S.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituito con le mandanti Garboli Conicos S.p.a. (poi Garboli S.p.a. ed oggi Impresa Pizzarotti & C. S.p.a.), F.Ili Dioguardi S.p.a. (oggi Fall. CEI S.p.a.), e Società del Risanamento di Napoli (oggi Risorse & Sviluppo Napoli S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. d'Arezzo n.18, presso lo studio dell'avvocato Magri' Ennio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Vito Piscicelli Alessandro, giusta procura a margine del ricorso;

o.l.
4958
2020

-ricorrente -

contro

Improta Raffaele, Martone Giovanni, Martone Matteo, elettivamente domiciliati in Roma, Via I. Bonomi n. 92, presso lo studio del dott. Di Duca Achille, rappresentati e difesi dall'avvocato Provitera Livio, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

contro

Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza n.50-a, presso lo studio dell'avvocato Laurenti Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferrari Fabio Maria, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 117/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal cons. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

I Signori Improta Raffaele, Martone Giovanni e Martone Matteo proprietari di un appezzamento di terreno sito in Napoli interessato dalla realizzazione, previo intervento espropriativo, del progetto di ampliamento e sistemazione viaria della via Cimitero di Barra-Mastellone, rifiutarono la somma offerta dalla Società Italiana per le Condotte d'Acqua spa, in proprio e nel ruolo assunto di capogruppo e mandataria del RTI, pari ad € 20.029,12 quale indennità di esproprio, importo che venne parzialmente depositato presso la Cassa depositi e prestiti e convennero la predetta società ed il Comune di Napoli davanti alla Giunta per le espropriazioni della Corte di Appello di Napoli per ivi sentir condannare i convenuti al pagamento della indennità di espropriazione nonché indennità di occupazione.

Instaurato il contraddittorio entrambi i convenuti eccepivano, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare la predetta società in persona del legale rappresentante, rappresentava che già dal 30/9/2009, e quindi in epoca precedente alla notifica della domanda introduttiva del giudizio avvenuta il 3/7/2013, non rivestiva più la qualità di concessionaria del Comune di Napoli ex legge 219 del 15/5/1981, assunta in data 5/8/1981 con la stipula della convenzione con il Comune di Napoli per la concessione della realizzazione del programma di edilizia residenziale del Comune-

All'esito del giudizio la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli determinò in € 21.017,47 l'indennità di occupazione spettante agli attori oltre interessi legali e condannò al pagamento la Società Italiana per le Condotte d'Acqua

spa, in proprio e nel ruolo assunto di capogruppo e mandataria del RTI, dichiarando la carenza di legittimazione passiva del Comune di Napoli.

Avverso la sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, la Società Italiana per le Condotte d'Acqua spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Improta Raffaele, Martone Giovanni e Martone Matteo nonché Il Comune di Napoli resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione cui appartiene la competenza a decidere sui ricorsi avverso le decisioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli come dispone il decreto lgt 27 febbraio 1919 nr.219 all'art. 19.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 17/12/2020.

Il Presidente
Dott. Pietro Campanile

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile